

valutando se, in tali casi, la contenzione dell'utenza è maggiore o minore rispetto ai profili della tutela dell'utenza e della non discriminazione";

RITENUTO che la prosecuzione dell'...

CONSIDERATO il procedimento di autorizzazione dei servizi di telecomunicazioni sono stati sottoposti casi di utilizzo di risorse numeriche, che dev'essere evitato, in febbraio 2011, procedimento nel quale sono state acquisite anche le informazioni sui servizi e fornitori di contenuti e che è stato condotto in contraddittorio mediazione tra operatori richiedenti tenutasi il 19 marzo 2010;

**AUTORIZZAZIONE A PROSEGUIRE IN VIA TEMPORANEA L'USO DI NUMERAZIONI**

CONSIDERATO che in esito all'audizione suddetta, con riferimento alle memorie memorizzate in alcune SIM/USIM di Amministrazione pubblica, riconfigurabili da remoto né dal cliente (e ne seguita la cancellazione delle memorie cablate), gli operatori Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone Omnitel Telecom Italia S.p.A. hanno fatto presente che da quest'iva in oltre 20 milioni di SIM/USIM dell'uso fino alla data del 1 febbraio 2011, si è verificata la cancellazione globale dell'allegato A alla presente delibera n. 26/08/CIR e si sono verificati...

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e gli servizi di telecomunicazioni, cui alla tabella 3 del medesimo Allegato A;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003/USIM50, in materia di "Dispositivi di telecomunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 20 agosto 2003;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 21 dicembre 2003, recante "Modifiche al regolamento concernente l'accesso ai servizi di telecomunicazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 2003;

VISTO il decreto del Ministero delle telecomunicazioni n. 45 del 14 gennaio 2006, recante "Regolamento recante disciplina dei servizi di telecomunicazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 10 gennaio 2006;

VISTA la delibera n. 26/08/CIR del 26 dicembre 2008, recante "Disciplina delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 34/09/CIR del 30 gennaio 2009, recante "Integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 30 gennaio 2009;

VISTA la delibera n. 80/09/CIR del 16 dicembre 2009, recante "Integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010;

RITENUTO che la prosecuzione dell'uso di numerazioni riconfigurabili da remoto né dal cliente, natura assomigliante alla numerazione in decade 4 non necessaria per i servizi di telecomunicazione, analogamente all'assegnazione di detta numerazione...

5. L'Amministrazione competente non procede alla nuova eventuale ri-assegnazione, come numerazione pubblica per servizi differenziati, né alla realizzazione di nuove numerazioni, per ultime, opportuno non procedere ad assegnazioni delle numerazioni di affiliazione gestionale all'Asel il cui utilizzo è cessato alla data del 1 febbraio 2010, fino al 1 febbraio 2012, prevedendo, altresì, che il Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento di coordinamento assegnazioni operatrici, ne utilizzano le dette numerazioni e che analoga previsione dell'Allegato B a essere adottata dagli operatori il 1 febbraio 2011 per l'uso delle numerazioni della tabella armonica di cui al comma 40, lettere c) e d) tali numerazioni per ultime, compatibilmente con l'efficiente gestione delle risorse.

RITENUTO che la corretta ed efficace informazione dell'utenza in merito alla cessazione dell'uso della numerazione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'Allegato A e disposizioni della delibera presentata e deliberata mediante la quale eventualmente proseguono i servizi in corso di attivazione, sia dell'operatore sia del fornitore del servizio e, di conseguenza, in merito non risulta necessario imporre a tutela dell'utenza obblighi specifici in capo all'operatore abilitato alla prosecuzione dell'uso della numerazione in parola;

Il presente provvedimento è comunicato al Ministero dello sviluppo economico e sul sito web dell'Autorità e sulla *Gazzetta Ufficiale*

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni pubblicata sul sito internet ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Roma, 6 maggio 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Stefano Mannoni

**(Prosecuzione dell'utilizzo di numerazioni di decade 4 e disposizioni correlate)**

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

1. E' consentita agli operatori interessati la prosecuzione dell'uso delle numerazioni in decade 4 elencate nella tabella 1 dell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera, per la fornitura degli associati servizi fino al termine inderogabile del 1 febbraio 2011, entro il quale l'uso di dette numerazioni cessa.
2. E' consentita agli operatori interessati la prosecuzione dell'uso delle numerazioni in decade 4 elencate nella tabella 2 dell'Allegato A per la fornitura degli associati servizi a tempo indeterminato, fino alla valutazione da parte dell'Autorità del verificarsi di condizioni che consentano di stabilire la cessazione di detti usi, anche ai fini di una successiva utilizzazione per altri servizi.
3. In corrispondenza di ciascuna numerazione di cui ai commi 1 e 2 della quale l'operatore prosegue effettivamente l'utilizzo per la fornitura degli associati servizi, è utilizzata contemporaneamente anche una numerazione aggiuntiva in coerenza con le disposizioni della delibera n. 26/08/CIR e s.m.i. per accedere ai medesimi servizi.
4. Per le numerazioni di cui ai commi 1 e 2, successivamente all'entrata in vigore della presente delibera, è fatto divieto di effettuare nuove registrazioni su dispositivi, SIM/USIM e terminali; a tal fine possono essere utilizzate esclusivamente le numerazioni coerenti con le disposizioni della delibera n. 26/08/CIR e s.m.i., di cui al comma 3.